

sovrapposto a un altro dispotismo illuminato e civilizzatore, quale era quello dei Governi di Pietro Leopoldo, di Maria Teresa e di Giuseppe II, la reazione risuscitò quelle istituzioni leopoldine e giuseppine che non erano poi una sì triste cosa come le altre che accaddero negli altri Stati d'Italia.

Ma laddove ritornò un dispotismo imbacuccato del più grossolano oscurantismo immaginabile, crede forse la Commissione che i regolamenti speciali creati da quei paternali Governi possano stare in buono accordo col l'attuale sistema costituzionale?

Non parlo delle provincie già pontificie, perchè il rancidume dei vecchi regolamenti venne esplicitamente abolito dai decreti Cipriani, Pepoli e Valerio.

Faccio solo, rispetto a queste provincie, osservare che non ostante questi decreti i clericali possessori delle opere pie (dico possessori perchè la loro maniera di amministrare i pii luoghi non può dirsi amministrazione, ma bensì arbitrio) si affrettarono di invocare la legge 20 novembre 1859, protestarono e seguitarono, e seguivano tuttora come possono ad ingerirsi nell'amministrazione delle opere pie; e dico ciò perchè è avvenuto in vari luoghi per la poca energia di alcuni capi di provincia. Ciò non ostante ritengo per certo che nessuno degli speciali regolamenti sia legalmente in vigore colà.

Ora domando alla Commissione se meco sia d'accordo in questa massima. Lascio di rammentare che gli speciali regolamenti una volta in vigore in questi luoghi erano stati compilati dai vescovi che nominavano gli amministratori, si serbavano la sorveglianza (che ora vorrei devoluta alle congregazioni comunali di carità), si arrogavano la tutela sopra tutta la sfera del patrimonio pupillare, dichiaravano la curia ecclesiastica solo tribunale competente in materia di pii patrimoni, ed in fine chiudevano il regolamento colla clausola dell'arbitrio in tutti i casi che la loro informata coscienza lo credeva opportuno. Queste sono massime che la Commissione non può a meno di non riconoscere recalcitranti all'attuale sistema di libertà. Sarà dunque bene che essi dichiarino assolutamente aboliti questi regolamenti. Ma nelle provincie meridionali, dove i regolamenti speciali sono ancora in vigore, chi sono gli amministratori, chi sono quelli che hanno la sorveglianza, chi sono coloro i quali sono giudici del contenzioso amministrativo in materia di opere pie? Le persone nominate dal potere amministravano, i vescovi sorvegliavano, gli intendenti tutelavano ed un ministro d'un Governo dispotico giudicava in modo arbitrario. Questi sono i fatti. Questo sistema ripugna ad un Governo costituzionale; quindi, invece di amministratori eletti da un potere arbitrario, chiedo che si eleggano gli amministratori dai Consigli comunali, e che la sorveglianza invece di essere devoluta ai vescovi sia devoluta alle congregazioni comunali, che invece di un ministro giudice, cosa impossibile adesso, come giudice competente si debba intendere il Consiglio di Stato.

Accetto dunque di riconoscere anche i regolamenti

speciali con questo patto: che l'amministrazione sia nominata dal Consiglio comunale, che la sorveglianza sia devoluta alla congregazione di carità, che la tutela appartenga alla deputazione provinciale, e che le questioni siano giudicate dal Consiglio di Stato.

Attendo di sentire della Commissione se assente anche in questa mia, che credo giusta interpretazione e che non sarei alieno dal desiderare anche applicata alle provincie già pontificie, giacchè amerei che questa interpretazione risultasse chiara dall'articolo della legge e non cadesse nell'arbitrio della burocrazia che debbe far strettamente eseguire la legge, e non altro.

Vengo ora a parlare un poco delle antiche consuetudini.

Io spero che la Commissione non si opporra a che si tolga questa espressione dall'articolo quando rifletta che le antiche consuetudini, come testè ha detto l'onorevole Massarani, in un popolo che da 300 anni e più è stato spoglio di tutte le sue libertà, non sono che abusi inventati. Che se la Commissione persistesse a voler mantenere anche queste parole di *antiche consuetudini*, io vi accondiscenderei a questo patto solo, che nell'articolo si ponga che le antiche consuetudini vanno soltanto rispettate quando i Consigli comunali invocheranno che siano mantenute, e ciò nei termini dell'articolo 24 della proposta legge.

Per tutti questi motivi ho presentato un emendamento il quale riforma l'articolo in modo che a me pare più opportuno e che non pregiudica affatto la massima che si vuole illesa della Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal deputato Luzi è così concepito:

« Sotto la tutela della deputazione provinciale e la sorveglianza delle congregazioni comunali di carità, l'amministrazione delle opere pie rimane affidata ai corpi morali legalmente ora esistenti, Consigli, direzioni collegiali o particolari istituiti:

« 1° Dalle tavole di fondazione, che saranno rispettate in tutto ciò che non si oppone allo spirito dell'attuale sistema di legge;

« 2° In mancanza di dette tavole di fondazione, da speciali regolamenti con tutta legalità attualmente in vigore, e non contrari al sistema summenzionato;

« 3° In mancanza pure di detti regolamenti, dalle antiche consuetudini invocate dai Consigli comunali colle pratiche volute dall'articolo 24 e approvate dalla deputazione provinciale.

« Quando per difetto di disposizioni negli statuti o regolamenti speciali venga a mancare l'amministrazione di un'opera pia, la congregazione comunale di carità ne assumerà provvisoriamente l'amministrazione, finchè non sarà provveduto altrimenti e stabilmente con decreto reale, sentita la deputazione provinciale. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Gabrielli ha facoltà di parlare.

GABRIELLI. Onde abbreviare possibilmente la discussione sull'articolo 4, rinuncio la parola sopra l'e-